



## **Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

### **Il Presidente**

#### **D.P. n. 4/2026**

**VISTO** l'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo il quale “I capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti”;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 15 settembre 2011, recante “Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011”;

**VISTO** l'art. 9 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa”;

**VISTO** il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito in legge con legge 6 agosto 2021, n. 113), recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;

**VISTA** la propria nota prot. n. 320 del 26 gennaio 2026, con la quale una bozza del presente programma è stata preventivamente trasmessa, ai fini di eventuali osservazioni, al Presidente dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, all'Avvocato distrettuale dello Stato di Venezia, agli Avvocati dirigenti dell'Avvocatura regionale, dell'Avvocatura della Città Metropolitana e dell'Avvocatura Civica del Comune di Venezia, nonché ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati della Regione Veneto;

**RILEVATO** che, entro il termine del 31 gennaio 2026 fissato per la formulazione di eventuali osservazioni (e comunque sino alla data odierna) non sono pervenute osservazioni contrarie;

**SENTITI** i Presidenti delle Sezioni interne ed il Segretario Generale;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

È adottato l'allegato programma di gestione del contenzioso pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per l'anno 2026.

#### **Articolo 2**

La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne ed a tutti gli altri Magistrati della Sede, ai Direttori delle Segreterie delle sezioni interne, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Tribunale Amministrativo, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ed al Segretario

Delegato per i TT.AA.RR., nonché di provvedere alla sua pubblicazione sul sito *internet* della giustizia amministrativa.

**Venezia, 3 febbraio 2026**

**Leonardo Pasanisi**



## **Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

### **Il Presidente**

Relazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111 – Art. 9 Delibera C.P.G.A. 18 gennaio 2013 - Delibera del Consiglio di Presidenza del 15 settembre 2011 – **Programma di gestione del contenzioso per l'anno 2026.**

#### **1. – Inquadramento normativo ed elaborazione criteri di intervento**

Il programma di gestione del contenzioso, come è noto, è stato introdotto dall'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (conv. L. 15 luglio 2011, n. 111), recante “Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie”, il cui comma 1 stabilisce testualmente quanto segue:

*<<1. I capi degli uffici giudiziari sentiti, per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari pendenti. Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:*

*a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;*

*b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, con l'indicazione, per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa>>.*

Ai sensi del successivo comma 2, con il programma in questione *<<viene dato atto dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento>>* e sulla sua attuazione *<<vigila il capo dell'ufficio giudiziario>>*.

Come chiarito dalla Suprema Corte, *<<spetta agli uffici giudiziari – nell'osservanza delle linee guida fissate dal Consiglio superiore ai fini della predisposizione dei programmi di gestione ex art. 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 – assicurare un giusto equilibrio tra le diverse esigenze che sono in gioco quando si tratta di organizzare i tempi del processo: ridurre l'arretrato; perseguire un obiettivo di rendimento dell'ufficio che tenga conto dei carichi esigibili e della qualità della giurisdizione; infine, garantire priorità, nell'ambito dell'obiettivo di rendimento dell'ufficio, alla gestione delle cause più rilevanti, individuate secondo criteri predeterminati relativi alla natura e al valore, in modo che di tali cause sia comunque garantita la trattazione in un tempo ragionevole. I*

*piani di gestione, difatti, rappresentano uno strumento con cui i capi degli uffici, con l'ausilio e la mediazione del CSM, elaborano piani di azione per gestire l'emergenza e l'arretrato di consistenza "patologica". Essi non costituiscono solo una risposta quantitativa a fronte dell'arretrato e delle pendenze; rappresentano una risposta complessiva di qualità della giurisdizione che, attraverso il monitoraggio e la responsabilizzazione della dirigenza, privilegia la riduzione dei tempi di definizione dei processi selezionando altresì il contenzioso che, per i beni in gioco, merita di essere definito in via preferenziale>> (Cass., SS.UU., 17 giugno 2024, n. 16784).*

L'obiettivo dichiarato del programma consiste dunque principalmente nella riduzione dell'arretrato storico *patologico*, in sintonia ed in coerenza con il rispetto dei carichi di lavoro esigibili ai singoli magistrati e della gestione delle cause più rilevanti, secondo criteri oggettivi e predeterminati.

Per quanto riguarda in particolare la giustizia amministrativa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, con Delibera del 15 settembre 2011, recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011" ha fornito al riguardo le seguenti indicazioni:

In primo luogo, rilevato che <<*la partecipazione alla ripartizione del fondo di cui al comma 11 è subordinata alla riduzione del 10% dei procedimenti pendenti rispetto all'anno precedente*>>, ha ritenuto che <<*gli indicati obiettivi di rendimento debbono essere conseguiti attraverso:*

*I) l'impiego ottimale degli istituti previsti dal cod. proc. amm. e, in particolare, di quelli che consentono una più rapida definizione del contenzioso ....;*

*II) il rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio in materia di organizzazione del lavoro giudiziario e, in particolare, di quello stabilito dal punto 10 della deliberazione 18 dicembre 2003, secondo cui i presidenti delle sezioni interne e staccate dei T.a.r., ancorché non si avvalgano della facoltà di delega delle funzioni indicata dalla legge, sono tenuti alla trattazione dell'ordinario carico cautelare, compresa la fase monocratica>>.*

Ha poi invitato i Capi degli uffici giudiziari a provvedere all'adozione dei programmi in questione in conformità ai seguenti criteri:

<<*d) rispettare gli obblighi di trattazione prioritaria stabiliti dalla legge e le vigenti prescrizioni in materia di carichi di lavoro, ....;*

*e) rendere effettivo l'obbligo di sinteticità degli scritti difensivi, sancito dall'art. 3 cod. proc. amm., e responsabilizzare a tal fine gli avvocati - attraverso il prescritto coinvolgimento dei presidenti dei consigli degli ordini in sede di predisposizione del programma ....;*

*f) incrementare la definizione dei ricorsi pendenti (in particolare quelli ultra quinquennali), attraverso l'emanazione di decreti presidenziali decisori, in modo da riservare alle udienze (pubbliche o camerali) i soli contenziosi effettivi;*

*g) incrementare la ricerca e la definizione (alla medesima udienza o camera di consiglio) di ricorsi realmente identici;*

*h) incrementare la definizione degli incidenti cautelari con sentenza in forma semplificata, ...>>.*

Tra i criteri enucleati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ai fini della realizzazione degli obiettivi di rendimento fissati nel programma di gestione del contenzioso spiccano dunque: *l'impiego ottimale degli istituti previsti dal cod. proc. amm. e, in particolare, di quelli che consentono una più rapida definizione del contenzioso; l'obbligo di sinteticità degli scritti difensivi; la necessità di riservare alle udienze (pubbliche o camerali) i soli contenziosi effettivi; la decisione dei ricorsi sin dalla fase cautelare con sentenza in forma semplificata.*

Questi criteri rappresentano il nucleo fondante ineludibile ed imprescindibile dei programmi di gestione della giustizia amministrativa.

Le originarie previsioni sugli obiettivi di rendimento e sui criteri applicativi si sono arricchite, successivamente, delle nuove prospettive emerse a seguito dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli obiettivi di riduzione dell'arretrato ivi contenuti per la giustizia amministrativa in generale e per alcuni uffici giurisdizionali in particolare, tra i quali il TAR Veneto, nei quali era maggiore l'arretrato totale pendente al 31 dicembre 2019 (con tempi medi di decisione dei ricorsi non in linea con gli *standards* europei) e rispetto al cui contenzioso era quindi maggiore il concreto pericolo di esposizione ad azioni giudiziarie per violazione del termine (triennale) di durata dei procedimenti di primo grado di cui alla Legge n. 89/2001 (cd. Legge Pinto).

Le nuove esigenze sono state formalizzate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2021, emanato ai sensi dell'articolo 16 delle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo, con il quale sono state previste misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, al fine di assicurare la celere definizione delle controversie di più remota iscrizione, in particolare delle cause iscritte a ruolo al 31 dicembre 2019, nonché il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, autorizzando il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ad approvare, con cadenza annuale e nei limiti della disponibilità di bilancio, il programma straordinario per lo smaltimento dell'arretrato della giustizia amministrativa, tenendo conto <<della necessità di ridurre il rischio per esposizione a procedimenti di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89>>, sulla base dei seguenti criteri generali, <<elencati in ordine di priorità:

- a) i ricorsi ultradecennali pendenti per i quali risulta presentata la dichiarazione di interesse alla trattazione della causa;
- b) i ricorsi ultra quinquennali pendenti per i quali risulta presentata la dichiarazione di interesse alla trattazione della causa;
- c) i ricorsi ultra triennali pendenti>>.

Con il D.P.C.M. 30 dicembre 2021 viene dunque posto il limite della ultra-triennalità, come *spartiacque* tra ciò che può essere fissato in udienza ordinaria e ciò che deve essere fissato in udienza straordinaria.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, sulla base di tale previsione generale, ha poi:

- con delibera del 19 luglio 2023, rappresentato l'esigenza di assegnare <<per la trattazione nelle udienze straordinarie, prioritariamente, i ricorsi pendenti di più antica iscrizione, per i quali risulta presentata la dichiarazione di interesse alla trattazione, dando quindi sempre prevalenza ad un criterio di maggiore "anzianità" del fascicolo>>;
- nella seduta del 14 febbraio 2024, precisato che alle udienze di riduzione dell'arretrato, pur nel doveroso rispetto del prioritario criterio di assegnazione dei fascicoli più risalenti, sono assegnabili fascicoli *ultra triennali per i T.A.R.* e *ultra biennali per il Consiglio di Stato*;
- nella seduta del 19 giugno 2024, ribadito che sono assegnabili fascicoli *ultra triennali per i T.A.R.*, <<o che matureranno tale condizione nel corso dell'anno 2025>> ed inoltre che, <<per conseguire un più pronto raggiungimento degli obiettivi sottesi al programma di riduzione dell'arretrato nelle sedi plurisezionali, è possibile procedere allo spostamento dei fascicoli tra una sezione e l'altra...>>;
- nella seduta del 2 luglio 2024, affermato che, ai fini dell'individuazione dei fascicoli *ultra triennali* che matureranno tale condizione nel corso dell'anno 2025, <<dovrà tenersi conto del numero dei fascicoli che si trovino nella descritta condizione, escludendo, in via tendenziale, solo quelli per cui sussista un oggettivo impedimento alla trattazione>>;

Il C.P.G.A., in linea con il D.P.C.M., ha dunque posto e ribadito, ai fini della fissazione dei ricorsi in udienza straordinaria, sulla base del limite della ultra-triennalità, il criterio obiettivo di carattere cronologico della maggiore anzianità del ricorso, senza alcuna altra distinzione.

\*\*\*

Ai fini della redazione del programma di gestione del contenzioso del Tar Veneto per l'anno 2026, occorre dunque effettuare, in via preliminare, una ricognizione generale della situazione degli organici (dei magistrati e del personale amministrativo) e del contenzioso pendente (sia di quello totale, che di quello rilevante ai fini P.N.R.R.), per poi passare all'individuazione concreta degli obiettivi programmatici, alla luce della situazione riscontrata all'esito di tale ricognizione e sulla base dei criteri e dei principi generali fissati a livello normativo e regolamentare.

## **2. - Situazione attuale dell'organico magistratuale**

La pianta organica del personale di magistratura, di cui al D.P.C.M. 6 dicembre 2021 (emanato sulla base della delibera del C.P.G.A. n. 86 del 27 ottobre 2021, adottata nella seduta dell'8 ottobre 2021), prevede per il Tar Veneto (che ha n. 4 Sezioni interne) **n. 19 magistrati** (tra Referendari, Primi Referendari e Consiglieri, ivi compresi i Presidenti di Sezione interna, che partecipano del ruolo dei Consiglieri di Tar), **oltre il Presidente del Tar** (che è inserito nel diverso ruolo dei Presidenti di Tar e che presiede di diritto, nei Tar pluri-sezionali, la Sezione Prima).

Quindi, in sostanza, **n. 5 magistrati a Sezione**.

**Si tratta di una situazione teorica di cui il Tar Veneto non ha mai avuto il privilegio di godere, avendo sempre operato in una condizione di rilevante carenza di organico, che si è ulteriormente aggravata negli ultimi due anni.**

**Nel corso del 2024**, il Tar Veneto ha infatti tendenzialmente operato con un numero di **15 magistrati**, oltre il Presidente, quindi in totale con **n. 4 magistrati a Sezione** (tranne in alcuni periodi dell'anno, in cui alcune Sezioni hanno operato temporaneamente, per avvicendamento tra magistrati trasferiti presso altre sedi o collocati a riposo e magistrati subentranti, con n. 3 magistrati: la Prima nel mese di gennaio; la Terza da metà marzo a metà aprile, la Quarta dall'8 aprile al 30 settembre).

Nel 2024, sussisteva dunque una scopertura di **n. 4 posti** su 19, pari al **21,05%** del totale.

**Con nota n. 728 del 25 marzo 2024**, poco dopo il mio insediamento a Venezia (avvenuto il 20 gennaio 2024), ho formalmente chiesto a codesto Consiglio di Presidenza di intervenire prontamente per porre rimedio alla rilevata carenza di organico.

La richiesta è tuttavia rimasta priva di riscontro.

Nel corso del 2024, un magistrato assegnato alla Sezione Terza ha superato il concorso a Consigliere di Stato con decorrenza effettiva della nomina dal 1° gennaio 2025.

**Con decreto n. 64 del 31 dicembre 2024**, in previsione della preannunciata riduzione del numero dei magistrati della Sezione Terza da quattro a tre (ed al fine di scongiurare il pericolo che l'assenza di un solo magistrato potesse compromettere la celebrazione di un'intera udienza della Sezione), ho predisposto un turno di disponibilità alla formazione del Collegio giudicante per ciascuna udienza, camerale e pubblica, della Sezione Terza per tutto il 2025, con la partecipazione di magistrati delle altre Sezioni interne dichiaratisi disponibili (ovviamente senza carico di lavoro, in quanto ho contestualmente previsto il mantenimento dell'ordinario carico presso la Sezione di provenienza).

**Dal 1° gennaio 2025**, il collega in questione è transitato nei ruoli del Consiglio di Stato, senza essere sostituito da alcuno. Questo Ufficio Giudiziario ha quindi iniziato ad operare con un organico *effettivo* di **n. 14 magistrati**, oltre il Presidente del Tar: in sostanza, con **n. 4 magistrati** per le Sezioni Prima,

Seconda e Quarta, e con **n. 3 magistrati** per la Sezione Terza, vale a dire con una scopertura globale di **n. 5 posti** sui 19 previsti, pari al **26,31%** del totale.

**Con nota n. 1295 del 26 maggio 2025**, ho formulato una seconda richiesta di intervento immediato. Anche tale richiesta è tuttavia rimasta priva di riscontro.

In corso d'anno, il rischio paventato riguardante la Sezione Terza si è immancabilmente verificato in relazione a ben **n. 5 udienze** (17 settembre, 1, 15 e 29 ottobre, 12 novembre 2025), in quanto uno dei componenti della Sezione si è dovuto assentare per motivi di salute. In applicazione del D.P. n. 64/2024, si sono così potute celebrare regolarmente tutte le udienze in questione, con l'applicazione dei magistrati preventivamente individuati nel medesimo decreto e con la trattazione dei due terzi dell'intero carico di lavoro. Tuttavia, non si è potuto fare nulla per i ricorsi assegnati al collega assente, che sono stati necessariamente tutti rinviati (con una rilevante perdita secca in termini di produttività complessiva di perlomeno n. 30 sentenze).

**Con nota n. 2364 del 29 settembre 2025**, nel prospettare la gravissima situazione dell'organico magistratuale del Tar (ed in particolare della Sezione Terza), ho richiesto una missione di lunga durata di n. 1 magistrato per le udienze della Sezione Terza da novembre 2025 ad aprile 2026.

La richiesta è stata riscontrata negativamente da codesto Consiglio con la nota n. 34909 del 9 ottobre 2025, <<per ritenuta assenza dei presupposti per l'assegnazione temporanea, trovando applicazione l'art. 32, comma 1, del Regolamento interno, ai sensi del quale la S.V. può designare, in supplenza, un magistrato in servizio presso la stessa sede, assicurando la rotazione tra i magistrati componenti l'ufficio>>.

**Con decreto n. 35 dell'11 ottobre 2025**, dando seguito alle indicazioni contenute nella suddetta nota, ho così disposto, in base a quanto previsto dall'art. 32, comma 1, del Regolamento interno, l'assegnazione *integrale* ed *esclusiva* dei magistrati non aventi funzioni presidenziali delle Sezioni Prima, Seconda e Quarta alla Sezione Terza, sino a tutto il 30 settembre 2026, per n. 2 udienze consecutive a magistrato (secondo l'ordine di ruolo, ad iniziare dal magistrato con minore anzianità di servizio nel ruolo Tar), con regolare carico di lavoro (camerale e di merito) della Sezione Terza e con *totale, contestuale, sgravio* di n. 2 udienze consecutive (e del relativo carico di lavoro) dello stesso periodo della Sezione di originaria titolarità del magistrato interessato.

Contestualmente, con lo stesso D.P., ho ritenuto di rimandare ad un momento successivo ogni altra valutazione riguardante il riparto delle materie e la composizione delle Sezioni interne, al fine di non compromettere definitivamente gli equilibri già molto precari di questo Tribunale.

In una situazione di totale emergenza come quella di specie, ho infatti ritenuto di non poter dare immediata applicazione a criteri organizzativi previsti per situazioni ordinarie (come quello della rotazione tra le varie Sezioni interne dei magistrati con più di cinque anni di permanenza in una sola Sezione), al fine di non rischiare di pregiudicare definitivamente gli obiettivi sostanziali di rendimento e produttività del Tar, tra l'altro in un momento storico caratterizzato da un incremento pari al **63,29%** dei nuovi ricorsi in entrata, come di qui a poco andrò a relazionare.

**Con nota n. 2586 del 15 ottobre 2025**, infine, ho formulato istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del Regolamento Interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza, di **n. 1 magistrato** per le udienze della Sezione Terza non coperte dal D.P. n. 35/2025 (quelle dell'ultimo trimestre del 2026, cioè 14 e 28 ottobre, 11 e 25 novembre, 16 dicembre 2026).

La richiesta è stata accolta da codesto Consiglio, che ha conseguentemente indetto una procedura di interpello onde acquisire la disponibilità dei magistrati interessati in ambito nazionale.

La procedura è attualmente in corso di espletamento e già vede l'adesione di n. 1 magistrato proveniente da altro Tar per le udienze del 14 e 28 ottobre 2026.

\*\*\*

**In conclusione, anche per l'anno 2026**, il numero complessivo dei magistrati in servizio presso il Tar Veneto **risulta notevolmente inferiore rispetto a quello previsto dalla pianta organica**, in quanto è pari a **14 magistrati su 19, oltre il Presidente**.

Allo stato attuale, permane pertanto una gravissima situazione di carenza dell'organico magistratuale, che vede una scopertura di **n. 5 posti** sui 19 previsti, pari, come detto, al **26,31%** del totale.

**Colgo l'occasione della presente Relazione** per ribadire quindi **l'assoluta necessità** che tale gravissima carenza di organico sia colmata al più presto, in quanto non consente più di affrontare adeguatamente, nonostante la continua, costante e totale abnegazione dei pochi magistrati superstiti, il rilevante carico di lavoro che caratterizza, sul piano qualitativo e quantitativo, il Tar Veneto, espressione di una realtà territoriale *decisiva* per gli interessi dell'intera Nazione.

La procedura di interpello indetta a seguito della mia richiesta per le udienze dell'ultimo trimestre del 2026 della Sezione Terza, può valere a tamponare le falle, ma non certamente a soddisfare un'esigenza strutturale e permanente.

I dati statistici dell'anno 2025 raccolti a livello nazionale dimostrano una chiara e forte penalizzazione del Tar Veneto nella distribuzione delle risorse magistratuali a vantaggio di altre sedi giudiziarie amministrative che pur avendo un analogo numero di ricorsi in entrata godono di un numero di magistrati (sia in servizio effettivo, che in pianta organica) nettamente superiore (cfr. Tabella All. sub 1).

Il confronto diventa poi paradossale, se rapportato al dato demografico del territorio di riferimento, laddove, per Regioni come la Campania e la Sicilia (aventi un numero di residenti simile a quello della Regione Veneto), esistono due diversi uffici giudiziari amministrativi (il Tar avente sede nel capoluogo regionale e la Sezione Staccata avente sede, rispettivamente, a Salerno e a Catania), con un numero complessivo, nel primo caso (la Campania), di n. 11 Sezioni interne e di n. 55 magistrati in servizio effettivo (n. 65 magistrati in pianta organica) e, nel secondo (la Sicilia), di n. 10 Sezioni interne e di n. 39 magistrati in servizio effettivo (n. 47 magistrati in pianta organica), a fronte, lo si ripete, di n. 4 Sezioni Interne e di n. 14 magistrati in servizio effettivo (19 in pianta organica) per il Tar Veneto.

Mi sembra quindi, molto sommessamente, che sia giunto il momento di ripensare ad una revisione delle piante organiche, che tenga conto delle obiettive, concrete e reali esigenze dei vari uffici giudiziari, e che le relative valutazioni siano scollegate, per quanto possibile, da logiche corporative e *discrezionali*.

Laddove peraltro non si voglia, per il momento, provvedere ad una modifica delle piante organiche, con un sostanziale aumento del numero dei magistrati da destinare al Tar Veneto (come sarebbe senz'altro *opportuno, giusto e necessario*, in considerazione dell'entità complessiva del carico di lavoro gravante su questo Ufficio Giudiziario, anche in raffronto alle evidenziate situazioni di altri Tribunali amministrativi), si dovrebbe quantomeno adeguare il numero effettivo di magistrati in servizio a quello previsto dall'attuale pianta organica, procedendo all'assegnazione dei **cinque magistrati** attualmente mancanti, in modo tale da poter costituire Sezioni interne composte da **n. 5 magistrati** (come è dato normalmente riscontrare negli altri Tar) e poter quindi affrontare con serenità ed efficacia il contenzioso complessivo del Tribunale e programmarne la gestione con la previsione di utili risultati finali, che purtroppo allo stato non è possibile effettuare.

### **3. - Situazione attuale dell'organico amministrativo**

Per quanto riguarda la dotazione organica del personale amministrativo, il Tar Veneto ha diritto, in base alle previsioni contenute nel d.P.C.S. n. 370 dell'8 novembre 2023, a **n. 31** dipendenti di ruolo in totale (**oltre il Dirigente**).

In particolare, il citato d.P.C.S. prevede **n. 9 funzionari amministrativi**, n. 1 funzionario informatico, **n. 18 assistenti amministrativi**, n. 2 assistenti informatici e n. 1 operatore.

**Al 1° gennaio 2026**, invece, risultano in servizio **n. 6 funzionari amministrativi**, n. 1 funzionario informatico, **n. 12 assistenti amministrativi**, **n. 2 assistenti informatici** (di cui però n. 1 di essi, pur risultando formalmente assegnato al Tar Veneto, è in comando presso altra amministrazione) e n. 1 operatore. In totale **n. 22** dipendenti (considerando anche l'assistente informatico in comando, in organico presso il Tar Veneto solo formalmente ma non sostanzialmente).

**Sussiste, pertanto, una scopertura in organico di n. 3 funzionari amministrativi e n. 6 assistenti amministrativi (n. 9 unità su 31, pari al 29,03% del totale).**

La non esigua carenza dei funzionari amministrativi è particolarmente grave, in considerazione della molteplicità e varietà dei servizi amministrativi presenti presso questo Ufficio Giudiziario, che non possono essere espletati da personale con qualifica inferiore (Segreterie delle quattro sezioni interne, Ufficio ricevimento ricorsi, Segreteria Generale, Ufficio relazioni con il pubblico, Ragioneria ed Economato).

Occorre inoltre evidenziare che durante il corrente anno 2026 si verificheranno le cessazioni dal servizio per sopraggiunti limiti di età di n. 2 assistenti amministrativi e di n. 1 funzionario amministrativo e che dal mese di maggio sarà assente dal servizio per maternità un altro funzionario amministrativo, direttore di sezione, attualmente in stato di gravidanza.

Quindi, nel corso del 2026, la situazione, già grave, diventerà *drammatica*, perché si avrà una **ulteriore riduzione di n. 4 unità** di personale (n. 2 funzionari amministrativi e n. 2 assistenti amministrativi), per cui si perverrà ad una **scopertura di n. 13 unità su 31**, pari al **41,93%**.

Infine, gran parte del personale usufruisce di permessi e congedi di vario tipo (in base alla legge n. 104/92 o ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001) e n. 2 dipendenti hanno un contratto *part-time*. Quindi, in estrema sintesi, più della metà del personale è molto spesso assente dal servizio. Devo inoltre segnalare che il recente espletamento di una procedura concorsuale per assistente amministrativo (con n. 2 posti destinati a questo Tribunale) potrà andare a tamponare le cessazioni dal servizio per pensionamento dei 2 assistenti amministrativi già annunciate per il 2026, ma non potrà certamente porre definitivo rimedio alla rilevata carenza complessiva di personale, che ormai non è più sostenibile (e risulta ulteriormente aggravata dal *trend* di aumento dei ricorsi in entrata, che già nel 2025 ha registrato un incremento del **63,29%** rispetto al 2024, e delle istanze di patrocinio a spese dello Stato, che nel 2025 sono state esattamente **il doppio** rispetto a quelle dell'anno precedente, con conseguente impatto di attività amministrativa, affrontato grazie alla dedizione e allo spirito di servizio del personale assegnato al servizio).

È appena il caso di sottolineare che l'eventuale carattere seriale o ripetitivo di un ricorso non incide sulla maggiore o minore velocità di esecuzione dei relativi adempimenti (che è sempre la stessa per ogni ricorso), per cui l'incremento numerico dei ricorsi rappresenta in ogni caso, per il personale amministrativo, un aggravamento *tout court* del relativo carico di lavoro.

\*\*\*

In conclusione, anche alla luce di tale considerazione, **la scopertura di organico che si prospetta in corso d'anno (pari al 41,93%) non appare ragionevolmente sostenibile e dovrà essere sicuramente colmata.**

### 3.1 – L’Ufficio per il Processo

Nell’organico del personale amministrativo occorre annoverare anche **n. 4 funzionari amministrativi** e **n. 1 assistente informatico**, assunti con contratti a tempo determinato (trenta mesi) in base al concorso P.N.R.R. ex D.L. n. 80/2021 (conv. L. n. 113/2021), destinati all’Ufficio per il Processo (istituito presso questo Tribunale con D.P. 19 gennaio 2022, n. 1).

Da rilevare che, in base alle previsioni normative originarie (parametrate alle esigenze di smaltimento dell’arretrato dei vari uffici giurisdizionali amministrativi considerati dal P.N.R.R.), erano stati previsti a tal fine per il Tar Veneto in totale **n. 6 unità (n. 4 funzionari amministrativi e n. 2 assistenti informatici)**.

Ad oggi, a seguito di rinunce e transiti presso altre amministrazioni, scorrimenti di graduatorie e nuove assunzioni, residuano, come detto, **n. 4 funzionari amministrativi e n. 1 assistente informatico (con una copertura di n. 1 unità su 6, pari al 16,66% del totale)**.

I funzionari amministrativi, sotto la direzione del funzionario responsabile e dei Magistrati delegati (come da mio decreto n. 44 del 7 ottobre 2024), sono stati inseriti ed integrati nell’organico del personale amministrativo ed utilizzati per le finalità precipue per le quali sono stati assunti (svolgimento delle attività propedeutiche allo smaltimento dell’arretrato e di supporto all’attività giurisdizionale).

Sono state a tal fine costantemente organizzate riunioni per individuare le *migliori pratiche* da adottare per rendere maggiormente funzionali i nuovi assunti agli obiettivi da realizzare in base al P.N.R.R., al D.L. n. 80/2021 ed alle Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato del 28/07/2021 e dell’8/2/2022 (smaltimento dell’arretrato cd. P.N.R.R. sulla base del criterio cronologico, parzialmente temperato da quello seriale o per blocchi di materia).

È stata elaborata una scheda di lavoro per lo studio dei ricorsi costituenti l’arretrato P.N.R.R., tale da consentire ai nuovi assunti di individuare e selezionare immediatamente i ricorsi realmente *pronti* per la decisione di merito (da destinare alle udienze di smaltimento) e quelli invece eventualmente da definire con pronuncia in rito (da segnalare al presidente della sezione interna competente, per la definizione con decreto presidenziale fuori udienza), ovvero ancora quelli per i quali sussista un’esigenza di carattere istruttorio (anche ai fini di cui al comma 3 bis dell’art. 80 c.p.a., per la verifica della permanenza delle ragioni che hanno determinato la sospensione o l’interruzione di ricorsi risalenti nel tempo). L’attività si è concentrata nel lavoro di studio e analisi dei ricorsi più risalenti, consentendo la definizione in udienza ordinaria di un numero elevato di ricorsi seriali, e nella predisposizione delle schede di fascicolo di supporto allo studio e alla redazione delle sentenze da parte dei magistrati che hanno aderito al programma di smaltimento dell’arretrato.

I funzionari amministrativi dell’UpP, previa formazione e affiancamento a cura dei direttori di segreteria, hanno inoltre gestito, **con cura e competenza** e **con grande plauso** dei Presidenti e dei magistrati che se ne sono avvalsi, lo svolgimento delle udienze straordinarie di smaltimento tenutesi nel corso del 2025 (di cui hanno curato anche tutti i relativi adempimenti di segreteria, propedeutici e successivi).

Per l’anno 2026, il Programma di smaltimento dell’arretrato approvato da codesto CPGA prevede, per il Tar Veneto, n. 3 udienze straordinarie (23 giugno, 3 novembre e 1° dicembre), che saranno parimenti gestite dal suddetto personale.

Nell’ambito delle attività normativamente previste per lo smaltimento dell’arretrato, i funzionari amministrativi dell’UpP hanno inoltre provveduto all’assistenza ai magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di

legislazione, di dottrina e di documentazione, all'individuazione di questioni su cui si siano delineati o potessero delinarsi contrasti di giurisprudenza, all'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, alla compilazione di n. 119 schede fascicolo di causa e di n. 13 bozze di sentenze, alla massimazione di n. 93 sentenze in vista della predisposizione dell'appendice giurisprudenziale della Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario, nonché a svolgere ogni altro compito comunque utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

Attività di supporto in tal senso è stata espletata, con analoga capacità e competenza, anche dall'assistente informatico componente dell'Ufficio per il Processo.

I risultati non sono mancati, come tra poco andremo a verificare nel paragrafo successivo, sia per quanto riguarda i ricorsi PNRR, sia per quanto riguarda i ricorsi ultra-triennali.

Quando si è reso necessario, stante la carenza di personale sopra ricordata nelle sezioni interne, il personale dell'UpP è stato chiamato a coadiuvare i funzionari delle sezioni, come già avvenuto nel corso del 2024.

\*\*\*

**In conclusione**, stante la cronica carenza di personale appena evidenziata e la cessazione dal servizio di ben n. 4 unità di personale che avverrà nel corso del 2026 (n. 2 funzionari amministrativi e n. 2 assistenti amministrativi), mi sembra che sia assolutamente necessario che si provveda quanto prima alla **stabilizzazione del personale dell'Ufficio per il Processo**.

Nell'unirmi all'unanime consenso per l'attività svolta dai funzionari amministrativi e dall'assistente informatico dell'UdP con competenza e dedizione, devo inoltre aggiungere che si tratta di personale giovane, già formato, preparato e altamente motivato, il cui inserimento a titolo definitivo nella struttura amministrativa di questo Tribunale non solo sarebbe destinato a colmarne parzialmente, anche in prospettiva futura, le evidenziate carenze di organico, ma contribuirebbe sicuramente in modo risolutivo ad arricchirne le potenzialità di crescita e sviluppo, consentendo di elevare i livelli ordinari di rendimento e di efficienza dell'intero sistema dell'organizzazione amministrativa.

Si confida quindi che il formulato auspicio, nell'interesse stesso dell'Istituzione, possa trovare favorevole riscontro.

#### **4. - Situazione ricorsi pendenti e definiti.**

**Al 31 dicembre 2024** le pendenze totali erano pari a **n. 2.187** ricorsi complessivi (di cui n. 53 ricorsi PNRR, che come è noto sono i ricorsi depositati *ante* 31 dicembre 2019).

**Al 31 dicembre 2025** le pendenze totali sono risultate pari a **n. 2.588** ricorsi complessivi (di cui n. 8 ricorsi PNRR).

**Nel corso del 2025, vi è stato quindi un sensibile aumento** dei ricorsi totali pendenti rispetto al 31 dicembre 2024: risultano infatti **n. 401** ricorsi in più nelle pendenze totali, il che significa che vi è stato un **incremento percentuale del 18,34%**.

Tale aumento, peraltro, da un lato è da mettere in relazione, come si è visto più sopra, con le evidenziate gravissime situazioni di **carenza di organico magistratuale** (che hanno determinato una minore produttività complessiva in *assoluto*) e, dall'altro, come vedremo di qui appresso, con **l'eccezionale incremento** dei ricorsi pervenuti nel 2025 (che ha determinato una minore produttività complessiva in *relativo*).

Infatti, i ricorsi sopravvenuti **nell'anno 2025** sono stati n. **2.629 (2.664 – 35 annullati su istanza di parte = 2.629)**, mentre **nel 2024** erano stati **n. 1.610**: vi è stato quindi un **incremento**, rispetto all'anno 2024, di **n. 1.019** nuovi ricorsi depositati nell'anno 2025, pari al **63,29%**.

### **Una prima considerazione è d'obbligo.**

Se questo aumento eccezionale non si fosse verificato (e quindi l'andamento dei nuovi ricorsi in entrata si fosse attestato sui livelli del 2024, pari a n. 1.610 ricorsi), si sarebbe presentata una situazione completamente diversa: la pendenza totale, al 31 dicembre 2025, sarebbe stata di n. 1.569 ricorsi ( $2.588-1.019 = 1.569$ ), facendo registrare un **decremento** rispetto al 31 dicembre 2024 di n. 618 ricorsi ( $2.187-1.569 = 618$ ), pari al **28,25%**.

Il risultato finale sarebbe stato quindi di gran lunga migliore rispetto **agli obiettivi di rendimento** fissati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nelle delibere del 18 gennaio 2013 e del 15 settembre 2011 (consistenti nella riduzione delle pendenze totali in misura pari **al 10%**, analoga a quella prevista per gli uffici giudiziari della magistratura ordinaria dal comma 12 dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111).

Le cose sono invece andate diversamente e hanno visto un incremento del **63,29%** dei nuovi ricorsi depositati nell'anno 2025, che ha condotto ad un **incremento percentuale** delle pendenze totali pari al **18,34%**.

La mancata realizzazione degli obiettivi di rendimento appare quindi imputabile a questa eccezionale ondata di nuovi ricorsi depositati nell'anno 2025.

**Occorre poi sottolineare che**, rispetto ad un incremento dei nuovi ricorsi depositati nell'anno 2025 pari al **63,29%**, l'aumento delle pendenze pari al **18,34%** registrato al 31 dicembre 2025 rappresenta comunque, in ogni caso, considerata anche l'esiguità dell'organico a disposizione, un risultato di notevole riguardo, in quanto significa che il Tar è riuscito a smaltire il **44,95%** dei nuovi ricorsi in entrata ( $63,29-18,34=44,95$ ).

**Infine, occorre considerare** un altro dato di estrema rilevanza ai fini di una valutazione complessiva sulla produttività del Tribunale, vale a dire che, **da un lato, nel corso del 2025, vi è stato un pressoché totale azzeramento dei ricorsi PNRR (che sono scesi a n. 8 unità) e, dall'altro, che i ricorsi in totale pendenti al 31 dicembre 2025 (n. 2.588) sono costituiti, per la stragrande maggioranza dei casi (n. 2.473 ricorsi), da ricorsi infra-triennali** e che solo una minima parte di essi (**n. 115 ricorsi**), invece, è costituita da **ricorsi ultra-triennali** (tra l'altro rilevanti ai fini dell'applicazione della legge Pinto).

Il dato appena evidenziato ci consegna un quadro generale della situazione più che apprezzabile anche se confrontato con il dato nazionale.

Come risulta dalla Tabella "dati smaltimento" redatta in relazione a tutti i 29 uffici giudiziari amministrativi di primo grado d'Italia (cfr. All. 2), il rapporto tra ricorsi ultra-triennali e totale ricorsi pendenti ( $115/2588$ ) è infatti pari per il Tar Veneto al **4,44%**, a fronte di una media nazionale più elevata, pari al **13,64%**. Dalla stessa tabella, emerge poi che il Tar Veneto si colloca, in questa virtuale graduatoria sulla produttività relativa ai ricorsi ultra-triennali, al 7° posto assoluto, dopo, rispettivamente, Aosta, Trieste, Potenza, Parma, Trento e Salerno (che però sono tutti Tar mono-sezionali o Sezioni Staccate) **ed al primo posto tra i Tar pluri-sezionali** (aventi cioè caratteristiche dimensionali e strutturali assimilabili a quelle del Tar Veneto).

Questo risultato, che a mio parere non è sicuramente di poco momento, è stato conseguito grazie all'eccezionale lavoro svolto nell'anno 2024 (che si è concluso con la più alta percentuale in assoluto di smaltimento dell'arretrato tra tutti gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa, non solo nel 2024, ma nell'intera storia dei Tribunali amministrativi: riduzione del **41,68%** dell'arretrato totale pendente) e nel successivo anno 2025, nel quale si è abbattuto, a organico addirittura ridotto di una ulteriore unità, **il 44,95% dei nuovi ricorsi in entrata e sono stati smaltiti quasi del tutto i ricorsi PNRR e i ricorsi ultra-triennali**, restituendo alla platea degli utenti della Giustizia Amministrativa

del Veneto l'immagine di un Tar efficiente e performante, perfettamente calato nella realtà territoriale, in grado di dare ascolto con rapidità alle istanze di tutela di cittadini e imprese rispetto all'esercizio dei poteri amministrativi nella Regione.

A tanto si è pervenuti con il sacrificio di tutti, magistrati e personale amministrativo, e con la fattiva collaborazione degli Avvocati, sulla base di una organizzazione capillare e minuziosa nella gestione del contenzioso secondo le coordinate applicative contenute nei Programmi di gestione del contenzioso da me redatti per il 2024 ed il 2025 (di cui ai decreti n. 3/2024 e n. 3/2025), che ha consentito di portare alle udienze pubbliche (ordinarie e straordinarie) solo ricorsi per i quali era *assolutamente* certa la sussistenza dell'interesse alla decisione, in modo tale da non occupare *inutilmente* caselle nei carichi di lavoro di merito, che sono state così utilizzate per altri ricorsi (<<in modo da riservare alle udienze pubbliche e camerale i soli contenziosi effettivi>>), come prescritto in linea generale dal C.P.G.A. con la delibera del 15 settembre 2011, recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011").

In relazione ai risultati conseguiti, non può tacersi il determinante apporto fornito dalle udienze straordinarie celebrate sulla base del Programma di riduzione dell'arretrato 2025 (che ha visto la partecipazione di magistrati amministrativi su base volontaria, provenienti da tutti i Tribunali amministrativi d'Italia, con la celebrazione da remoto di **n. 4 udienze straordinarie**, con la trattazione di **343 ricorsi ultra-triennali**, la definizione di **n. 257 ricorsi** e l'emanazione di **n. 253 sentenze**).

\*\*\*

Continuando con l'esposizione dei dati statistici, occorre evidenziare che i ricorsi definiti nell'anno 2025 sono stati complessivamente **n. 2.269** (rispetto a n. 3.224 ricorsi definiti nel 2024).

**Nel 2025** sono state pubblicate in totale **n. 2.164 sentenze** (n. 1.789 sentenze ordinarie e n. 375 sentenze brevi) e sono stati adottati **n. 53 decreti decisori**, mentre **nel 2024** erano state pubblicate in totale **n. 2.781 sentenze** (n. 2.334 sentenze ordinarie e n. 447 sentenze brevi) ed erano stati adottati n. 331 decreti decisori.

**Nel dettaglio, seguono i dati complessivi per il Tar e per ciascuna Sezione interna per quanto riguarda:**

**A) sentenze e decreti decisori nel 2025:**

- **totale Tar, rispettivamente, n. 2.164 e n. 53;**

- **totale Sezioni Interne:**

**1) Sez. Prima:** n. 602 sentenze totali (n. 525 sentenze ordinarie e n. 77 sentenze brevi) e n. 13 decreti decisori;

**2) Sez. Seconda:** n. 378 sentenze totali (n. 349 sentenze ordinarie e n. 29 sentenze brevi) e n. 25 decreti decisori;

**3) Sez. Terza:** n. 404 sentenze totali (n. 250 sentenze ordinarie e n. 154 sentenze brevi), nessun decreto decisorio;

**4) Sez. Quarta:** n. 527 sentenze totali (n. 412 sentenze ordinarie e n. 115 sentenze brevi) e n. 15 decreti decisori;

- **totale Sez. Smaltimento:** n. 253 sentenze (n. 79 per la Prima, n. 130 per la Seconda, nessuna per la Terza, n. 44 per la Quarta);

**B) ricorsi pendenti al 31/12/2025:**

- **totale Tar n. 2.588;**

- **totale Sezioni Interne:**

- 1) **Sez. Prima:** n. 611 ricorsi pendenti;
- 2) **Sez. Seconda:** n. 721 ricorsi pendenti;
- 3) **Sez. Terza:** n. 423 ricorsi pendenti;
- 4) **Sez. Quarta:** n. 833 ricorsi pendenti;

**C) ricorsi depositati nel 2025:**

- **totale Tar n. 2.629;**
- **totale Sezioni Interne:**

- 1) **Sez. Prima:** n. 816;
- 2) **Sez. Seconda:** n. 423;
- 3) **Sez. Terza:** n. 496;
- 4) **Sez. Quarta:** n. 894;

**D) ricorsi con istanza cautelare depositati nel 2025:**

- **totale Tar n. 880 (n. 782 nel 2024);**
- **totale Sezioni Interne:**

- 1) **Sez. Prima:** n. 165;
- 2) **Sez. Seconda:** n. 158;
- 3) **Sez. Terza:** n. 388;
- 4) **Sez. Quarta:** n. 169;

**E) ricorsi definiti nel 2025:**

- **totale Tar n. 2.269;**
- **totale Sezioni Interne:**

- 1) **Sez. Prima:** n. 627;
- 2) **Sez. Seconda:** n. 426;
- 3) **Sez. Terza:** n. 403;
- 4) **Sez. Quarta:** n. 556;

- **totale Sez. Smaltimento:** n. 257 (n. 83 per la Prima, n. 130 per la Seconda, nessuno per la Terza, n. 44 per la Quarta).

**F) decreti cautelari nel 2025:**

- **totale Tar n. 188 (n. 168 nel 2024);**
- **totale Sezioni Interne:**

- 1) **Sez. Prima:** n. 44;
- 2) **Sez. Seconda:** n. 35;
- 3) **Sez. Terza:** n. 60;
- 4) **Sez. Quarta:** n. 49;

**G) ordinanze cautelari nel 2025:**

- **totale Tar n. 461 (n. 359 nel 2024);**
- **totale Sezioni Interne:**

- 1) **Sez. Prima:** n. 78;
- 2) **Sez. Seconda:** n. 115;
- 3) **Sez. Terza:** n. 178;
- 4) **Sez. Quarta:** n. 90;

**H) decreti collegiali:**

- **totale Tar n. 40 (n. 39 nel 2024);**
- **totale Sezioni Interne:**

- 1) **Sez. Prima:** n. 5;

2) Sez. Seconda: n. 2;

3) Sez. Terza: n. 21;

4) Sez. Quarta: 12;

**I) ordinanze collegiali:**

- totale Tar n. 334 (n. 281 nel 2024);

- totale Sezioni Interne:

1) Sez. Prima: n. 147;

2) Sez. Seconda: n. 57;

3) Sez. Terza: n. 32;

4) Sez. Quarta: n. 98;

**L) provvedimenti presidenziali:**

- totale Tar n. 84 (n. 62 nel 2024);

- totale Sezioni Interne:

1) Sez. Prima: n. 43;

2) Sez. Seconda: n. 14;

3) Sez. Terza: n. 6;

4) Sez. Quarta: n. 21;

**M) udienze “filtro” (fissate ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione del ricorso):**

- totale Tar: sono state fissate **n. 36 udienze “filtro”** (31 camerale e 5 pubbliche) e sono stati assegnati n. **456** ricorsi; all’esito di tutte le udienze “filtro” (camerale e pubbliche) complessivamente tenute nell’anno 2025 sono state emanate n. **167** sentenze di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (o di rinuncia al ricorso), pari al **36,62%** del totale.

- totale Sezioni interne:

1) Sez. Prima: **n. 15** udienze camerale; n. **104** ricorsi fissati in totale; n. **30** sentenze di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (o di rinuncia al ricorso), pari al **28,84%** del totale.

2) Sez. Seconda: **n. 5** udienze pubbliche; n. **145** ricorsi fissati in totale; n. **40** sentenze di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (o di rinuncia al ricorso), pari al **27,58%** del totale.

3) Sez. Terza: **n. 8** udienze camerale; n. **76** ricorsi fissati in totale; n. **46** sentenze di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (o di rinuncia al ricorso), pari al **60,52%** del totale.

4) Sez. Quarta: **n. 8** udienze camerale; n. **131** ricorsi fissati in totale; n. **51** sentenze di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (o di rinuncia al ricorso), pari al **38,93%** del totale.

**N) ricorsi fissati nelle udienze camerale:**

- totale Tar: **n. 2.216** ricorsi (di cui 1.063 cautelari, 599 ottemperanze, 92 silenzi, 119 accessi).

- totale Sezioni interne:

1) Sez. Prima: 813 camerale (di cui 227 cautelari, 353 ottemperanze, 62 silenzi, 67 accessi);

2) Sez. Seconda: 248 camerale (di cui 199 cautelari, 15 ottemperanze, 8 silenzi, 19 accessi);

3) Sez. Terza: 545 camerale (di cui 399 cautelari, 9 ottemperanze, 18 silenzi, 16 accessi);

4) Sez. Quarta: 610 camerale (di cui 238 cautelari, 222 ottemperanze, 4 silenzi, 17 accessi);

**O) rinvii disposti in totale nel 2025 in udienza pubblica per ciascuna Sezione interna:**

1) Sez. Prima: 12 ricorsi rinviati (tutti per motivi aggiunti o per ragioni comunque attinenti al diritto di difesa delle parti);

2) Sez. Seconda: 28 ricorsi rinviati (20 per motivi aggiunti o per ragioni comunque attinenti al diritto di difesa delle parti, 8 su richiesta delle parti per trattative);

**3) Sez. Terza:** 33 ricorsi rinviati (tutti per motivi aggiunti, per assenza relatore o per ragioni attinenti al diritto di difesa delle parti);

**4) Sez. Quarta:** 12 ricorsi rinviati: 10 per motivi aggiunti, per connessione, per ragioni d'ufficio o similari, 2 su richiesta delle parti per trattative).

\*\*\*

Scendendo nel dettaglio analitico per materia, tra i ricorsi depositati nel 2025, occorre evidenziare quanto segue.

**In materia di edilizia e urbanistica**, sono stati depositati in totale **n. 270** ricorsi (in diminuzione rispetto al 2024, in cui erano stati depositati in totale n. 296 ricorsi), che rappresenta il **10,27%** del contenzioso del Tar Veneto dell'anno 2025.

**In materia di stranieri** sono stati depositati in totale **n. 314** ricorsi (in forte aumento rispetto al 2024, in cui erano stati depositati n. 223 ricorsi), che rappresenta l'**11,94%** del contenzioso del Tar Veneto dell'anno 2025.

**In materia di esecuzione del giudicato** sono stati depositati in totale **n. 1.048** ricorsi (in aumento esponenziale rispetto al 2024, in cui erano stati depositati n. 159 ricorsi), che rappresenta il **39,86%** del contenzioso del Tar Veneto dell'anno 2025; l'aumento esponenziale riguarda peraltro un'unica tipologia di ricorsi, quelli proposti per l'ottemperanza della cd. **carta docente**, che sono **n. 1.011** in totale (n. 435 per la Sez. Prima e n. 576 per la Sez. Quarta), con un aumento percentuale di tali ricorsi rispetto al 2024 (in cui erano stati depositati n. 90 ricorsi) pari al **1.023,33%**.

**In materia di appalti** sono stati depositati in totale **n. 128** ricorsi (in aumento rispetto al 2024, in cui erano stati depositati n. 110 ricorsi), con una percentuale rispetto al totale dei ricorsi depositati nel 2025 pari al **4,87%**.

I ricorsi in materia di appalti dell'anno 2025 sono così suddivisi tra le tre sezioni interne che ne hanno la competenza:

- **Sez. Prima:** n. 53;
- **Sez. Seconda:** n. 23;
- **Sez. Terza:** n. 52.

Per quanto riguarda i ricorsi in materia di appalti, è bene tuttavia evidenziare che essi generano, più o meno sistematicamente, ulteriori impugnative nell'ambito dello stesso fascicolo processuale (ricorsi incidentali da parte dei controinteressati e/o ricorsi per motivi aggiunti), per cui il dato statistico al riguardo è meramente simbolico, in quanto dietro un ricorso in materia di appalti se ne celano, quasi sempre, come minimo altri due.

Data la particolare rilevanza degli interessi sottesi nella materia degli appalti, si cerca di prestare la dovuta e massima cura negli adempimenti sostanziali e processuali riguardanti tali ricorsi, che vengono decisi, per quanto possibile, con sentenza breve sin dalla fase cautelare o sono comunque fissati nel merito nel pieno rispetto dei termini di legge.

I tempi medi di decisione dei ricorsi in materia di appalti sono **n. 11 giorni** per il cautelare e **87 giorni** per il merito.

**In materia di silenzio** della Pubblica Amministrazione sono stati depositati in totale **n. 141** ricorsi (esattamente come nel 2024), che rappresenta il **5,36%** del contenzioso del Tar Veneto dell'anno 2025.

**In materia di accesso** sono stati depositati in totale **n. 72** ricorsi (n. 105 nel 2024), che rappresenta il **2,74%** del contenzioso del Tar Veneto dell'anno 2025.

**In materia di quote latte** sono stati depositati in totale **n. 24** ricorsi (n. 15 nel 2024).

**In materia di demanio** sono stati depositati in totale **n. 51** ricorsi (n. 62 nel 2024).

**In materia di interdittive antimafia** sono stati depositati in totale **n. 8** ricorsi (n. 10 nel 2024).

Infine, **nel 2025** sono state presentate **n. 181** domande di ammissione a patrocinio a spese dello Stato (accolte: 130; respinte: 44; da esaminare: 4), in notevole aumento rispetto **al 2024**, anno in cui erano state presentate **n. 90** domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (61 accolte, 14 respinte, 3 non luogo a provvedere, 1 inammissibile).

## **5. – Obiettivi e modalità di attuazione del programma di gestione del contenzioso per l'anno 2026**

Il presente programma riproduce integralmente quello elaborato lo scorso anno, emanato in piena condivisione con gli Avvocati Amministrativisti, sia del libero Foro che delle Avvocature Pubbliche, operanti nell'ambito della Regione Veneto.

**Non v'è motivo di modificarne i contenuti** in quanto, alla luce delle considerazioni più sopra esposte al precedente punto 4) della presente relazione, la mancata realizzazione degli obiettivi di rendimento fissati dal CPGA **è da individuare esclusivamente**, pur a prescindere dalla evidenziata gravissima carenza di organico magistratuale, **nell'eccezionale incremento dei nuovi ricorsi depositati nell'anno 2025** (obiettivi di rendimento che, in mancanza di tale incremento, si sarebbero invece pienamente ed abbondantemente realizzati). Inoltre, sono in via di totale realizzazione gli altri obiettivi programmati (quanto ai ricorsi PNRR ed ai ricorsi ultra-triennali).

In ogni caso, ho di nuovo trasmesso una bozza del presente programma a tutti gli interlocutori istituzionali con nota prot. n. 320 del 26 gennaio 2026, con preghiera di fornire eventuale riscontro entro il termine del 31 gennaio 2026. Alla data odierna, non sono pervenute osservazioni.

Anche i Presidenti delle Sezioni interne non hanno fatto pervenire osservazioni contrarie.

Qui di seguito, vengono dunque riproposti gli obiettivi e modalità di attuazione del programma di gestione del contenzioso per l'anno 2026.

\*\*\*

L'obiettivo generale è quello di realizzare, attraverso una corretta e attenta gestione del contenzioso, un **servizio di giustizia amministrativa sempre più efficiente e performante**, in termini di *riduzione* della durata dei procedimenti giurisdizionali, di *qualità* delle decisioni rese e di aderenza alle *esigenze sostanziali* di tutela richiesta.

L'obiettivo specifico è quello di **pervenire all'azzeramento totale dell'arretrato P.N.R.R. ed al contenimento dell'arretrato totale pendente nel limite infra-triennale** (tra l'altro rilevante ai fini dell'applicazione della legge n. 89/2001, cd. Legge Pinto).

Occorre a tali fini, più che mai, una partecipazione unitaria e convergente di tutti i protagonisti del rapporto processuale.

Magistrati, Avvocati e Personale di segreteria e amministrativo, tutti nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie funzioni e competenze, devono cooperare insieme per il raggiungimento di tali obiettivi, i quali possono essere realizzati dando rigorosa applicazione ai criteri enucleati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa più sopra ricordati, che prevedono *l'impiego ottimale degli istituti previsti dal cod. proc. amm. e, in particolare, di quelli che consentono una più rapida definizione del contenzioso, l'obbligo di sinteticità degli scritti difensivi, la necessità di riservare alle udienze (pubbliche o camerali) i soli contenziosi effettivi, la decisione dei ricorsi sin dalla fase cautelare con sentenza in forma semplificata.*

In attuazione di tali criteri, si indicano le seguenti coordinate applicative:

**5.1.** In linea assolutamente prioritaria, occorre dare piena e concreta attuazione ai principi di *chiarezza e sinteticità degli atti*, strettamente funzionali, secondo la configurazione codicistica, alla realizzazione del fondamentale obiettivo della “*ragionevole durata*” del processo (art. 2, comma 2; art. 3, comma 2, art. 13/ter Norme di Attuazione), della cui inosservanza il Giudice deve tener conto anche ai fini della condanna alle spese della parte soccombente (art. 26, comma 1).

**5.2.** L’obiettivo principale di una corretta e attenta gestione del contenzioso deve essere quello *di riservare alle udienze (pubbliche o camerali) i soli contenziosi effettivi* e quindi di evitare di portare sul ruolo dell’udienza pubblica ricorsi per i quali sia venuta meno la permanenza dell’interesse da parte del ricorrente, oppure che ancora non siano maturi per la decisione di merito (per profili di carattere istruttorio o inerenti alla integrazione del contraddittorio).

Deve essere cura dei Presidenti di Sezione e delle segreterie di vigilare, per quanto possibile, perché ciò non accada, all’uopo avvalendosi dei funzionari dell’ufficio del processo.

Ma dovrà essere contestualmente cura degli Avvocati di rappresentare tempestivamente, con istanza formale, la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso o la necessità di incumbenti istruttori, al fine di consentire, nel primo caso, la tempestiva definizione del ricorso mediante decreto decisorio e, nel secondo caso, l’attivazione dei poteri istruttori presidenziali.

In questa ottica, appare opportuno che gli avvisi di fissazione di udienza pubblica siano spediti con un *congruo e notevole* anticipo rispetto ai termini di legge, affinché gli Avvocati possano eventualmente depositare in tempo utile eventuali  *motivate* istanze istruttorie o di rinvio – nonché formulare rinunce, istanze di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o cessata materia del contendere - al fine di consentire la tempestiva integrazione del ruolo d’udienza con altre cause per le quali l’interesse alla decisione sia attuale ed effettivo.

A tal fine, appare utile evidenziare e sottolineare che, in base alle modifiche introdotte dal D.L. n. 80/2021 all’art. 73 c.p.a., non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo dell’udienza pubblica ed inoltre che è tendenzialmente vietato ai Presidenti disporre il rinvio della trattazione della causa, se non *<<per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio>>* (art. 73, comma 1/bis, c.p.a.).

A tale riguardo, occorre opportunamente sottolineare che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, le ragioni eccezionali che possono giustificare il rinvio di una causa già fissata in udienza pubblica sono solo quelle strettamente attinenti all’esercizio del diritto di difesa delle parti (ad esempio, per la proposizione di motivi aggiunti), in quanto idonee ad incidere su situazioni costituzionalmente tutelate, mentre non possono avere la stessa rilevanza mere richieste (anche congiunte) delle parti che fuoriescano da tale ambito (ad esempio, per la pendenza di trattative o per la possibile sopravvenienza di nuovi provvedimenti amministrativi ipoteticamente destinati a produrre effetti definitivi in rito dei ricorsi in atto), stante la natura non disponibile delle situazioni sostanziali che si agitano nel processo amministrativo.

Solo a titolo esemplificativo, si riportano le seguenti rilevanti massime: *<<risponde all’esigenza di ordinato svolgimento della giustizia che i ricorsi, una volta fissati, sino decisi, poiché la fissazione di un ricorso preclude, con la saturazione del ruolo di udienza, la conoscenza di altra controversia>>* (C.d.S., Sez. VI, 7/08/2015, n. 3911); *<<nell’ordinamento processuale vigente non esiste norma o principio ordinamentale che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della discussione del ricorso, fuori dai casi tassativi di diritto a rinvio per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge. ... Tali situazioni eccezionali possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa*

*costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo dubitarsi che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti>> (C.d.S., Sez. VII, 22/12/2022, n. 11190; C.g.a. 31 gennaio 2022, n. 153); <<non può essere utilizzato il rinvio dell'udienza al fine di amministrare una situazione di sopravvenuto difetto di interesse, che può condurre piuttosto a una pronuncia di rito>> (C.d.S., Sez. V, 2/01/2024, n. 62). Una volta che il ricorso sia giunto in udienza pubblica (a maggior ragione se trattasi di ricorso ultra-triennale), gli Avvocati sono pertanto invitati ad astenersi dal formulare richieste di rinvio che non trovino fondamento in motivi strettamente attinenti al diritto di difesa ed i Presidenti dal prestarvi adesione, perché diversamente tali rinvii, oltre a violare la norma di legge, arrecherebbero un sistematico *vulnus* agli obiettivi generali di smaltimento dell'arretrato e, <<tenuto conto della scarsità della "risorsa giustizia">> (C.d.S., Sez. IV, 28/11/2022, n. 10439), alle ragioni sostanziali di tutti gli altri ricorrenti che attendono pazientemente la fissazione dei loro ricorsi per vederseli definiti in tempi ragionevoli (e che verrebbero invece ad essere, in caso contrario, *ingiustamente* postergati).*

Se peraltro, si ritenga che sussistano rilevanti ed eccezionali motivi di opportunità per la concessione di un rinvio (perché ad esempio risulti obiettivamente in avanzato stato di definizione l'approvazione di una nuova procedura amministrativa da cui potrebbe derivare una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso), allora appare utile adottare l'accorgimento di rinviare il ricorso non ad udienza pubblica, ma ad una camera di consiglio "filtro" ex art. 71/bis o ex 72/bis c.p.a. (v. punto seguente), ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, onde potere eventualmente decidere con una semplice sentenza di improcedibilità il ricorso (laddove la parte ricorrente formuli richiesta in tali sensi), ovvero riportare il ricorso sul ruolo di merito (laddove la parte dichiari, nonostante la nuova attività, la permanenza del proprio interesse). Con tale rinvio, nel "dequotare" la sede della eventuale decisione in rito, dalla udienza pubblica alla camera di consiglio, avremo realizzato il duplice obiettivo, di considerare l'esigenza (privata) delle parti al rinvio e l'esigenza (pubblica) di corretta gestione del contenzioso, velocizzando la decisione dei ricorsi e non tenendo inutilmente impegnate caselle di udienza pubblica da destinare ad altri ricorsi.

Si riportano, a tali fini, di nuovo le parole della Cassazione: <<Il diritto di azione si sostanzia nella pretesa ad un pronunciamento giudiziario sulla domanda conforme ai principi o garanzie processuali riconosciute come fondamentali: dal diritto di difesa, alla terzietà e imparzialità del giudice, al contraddittorio in condizioni di parità, ma anche alla ragionevole durata del processo. Tali garanzie si compongono in un rapporto di solidarietà che le rafforza reciprocamente.

*La Costituzione, all'art. 111, individuando nel rispetto della ragionevole durata un connotato del giusto processo, costruisce l'impegno ai tempi ragionevoli non soltanto come un diritto della persona che è parte di un processo, ma anche come una garanzia oggettiva di buon funzionamento della giustizia.*

*La Corte di Strasburgo, a sua volta, chiamata a delineare la portata dell'art. 6, par. 1, CEDU, da sempre afferma l'importanza del fatto che la giustizia sia amministrata senza ritardi che possano comprometterne l'effettività e la credibilità (Corte EDU, 24 ottobre 1989, ric. n. 10073/82. H.V. c. Francia; Corte EDU, Grande Camera, 29 marzo 2006, ric. n. 36813/97, Scordino c. Italia), paventando addirittura il rischio che, in casi limite, l'eccessiva durata di un procedimento pendente possa equivalere ad un vero e proprio diniego di giustizia (Corte EDU, 21 dicembre 2010, ric. n. 50973/08, Vassilios Athanassiou e altri c. Grecia)>> (Cass., SS.UU., 17 giugno 2024, n. 16784).*

**5.3.** In linea con l'obiettivo principale di riservare alle udienze (pubbliche o camerale) i soli contenziosi effettivi, appare di grande utilità ai fini dello smaltimento del contenzioso, predisporre

(anche per i ricorsi più recenti, per i quali sia lecito dubitare, per un motivo o per un altro, che permanga l'interesse alla decisione) **udienze camerale “filtro” ex art. 71/bis c.p.a. (nel caso sia stata presentata istanza di prelievo) o ex art. 72/bis c.p.a. (negli altri casi)**, ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, con espresso avvertimento che, in caso di mancata dichiarazione sul punto, il ricorso verrà dichiarato improcedibile ed invece che, in caso di dichiarazione di permanenza di interesse, verrà fissata l'udienza pubblica di discussione.

Per quanto riguarda lo specifico strumento processuale da utilizzare al riguardo (udienza *camerale* ex art. 71/bis c.p.a. o ex art. 72/bis c.p.a., oppure udienza *pubblica* ex art. 71 c.p.a.), appare senz'altro preferibile l'udienza *camerale* (ex art. 71/bis o 72/bis), in quanto il rito camerale è sottoposto ai termini dimidiati di cui all'art. 87, comma 3, c.p.a. e rappresenta quindi sicuramente modalità più semplice e duttile di trattazione della causa ai fini prospettati. L'udienza *pubblica* “filtro” veniva utilizzata in passato, quando non esistevano ancora gli strumenti processuali adesso introdotti dal codice del 2010. Il nostro compito è quello di utilizzare in maniera efficace gli strumenti a disposizione. Ricordiamo di nuovo che <<l'impiego ottimale degli istituti previsti dal cod. proc. amm. e, in particolare, di quelli che consentono una più rapida definizione del contenzioso>> rappresenta la prima indicazione in assoluto fornita dal C.P.G.A., con la Delibera del 15 settembre 2011, per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso.

La praticabilità dell'udienza camerale filtro ha formato oggetto di approfondimento, insieme ad altre problematiche organizzative generali, di un incontro svoltosi presso la sede del Tar il 12 giugno 2024 tra il sottoscritto ed i Presidenti delle Sezioni interne da un lato ed il Presidente ed i Delegati dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti dall'altro, all'esito del quale è emersa la piena bontà della scelta di ricondurre la procedura filtro sotto la veste formale dell'udienza camerale ex art. 71 bis o 72 bis, comunque idonea a garantire il pieno contraddittorio di tutte le parti, comunque previamente e ritualmente avvisate, ed a soddisfare la duplice finalità di selezionare (“filtrare”) i ricorsi per i quali vi sia manifestazione espressa di interesse alla decisione (da mandare alle udienze ordinarie o straordinarie di smaltimento) e, per converso, di decidere seduta stante, con una sentenza in rito di improcedibilità, quei ricorsi per i quali vi sia stata una dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, ovvero non vi sia stata alcuna manifestazione di interesse.

L'ottica è quella di un'ordinata e proficua gestione del contenzioso.

L'obiettivo principale deve essere quello di fissare per le udienze pubbliche (ordinarie o straordinarie) solo quei ricorsi per i quali sussista pieno ed attuale l'interesse alla decisione.

Non si possono fissare *inutilmente* in udienza pubblica ricorsi che devono essere rinviati o che sono destinati ad una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, perché si vanno ad occupare caselle di udienza pubblica per ricorsi che non ne hanno la necessità, a scapito di ricorsi, magari meno risalenti nel tempo (e quindi “recessivi” in relazione al criterio cronologico rispetto a ricorsi più vecchi), per i quali invece l'interesse permane completo e pieno.

Nello stesso tempo, altro obiettivo deve essere quello di far emergere in maniera formale e definitiva i ricorsi per i quali tale interesse non sia più sussistente.

Occorre certificare in maniera formale e definitiva, mediante sentenza di improcedibilità, il decesso di tali ricorsi.

In tali sensi, si richiama C.G.A.R.S. (n. 435/2022).

È stato in conclusione definito il seguente testo dell'avviso di segreteria di fissazione del ricorso in camera di consiglio ex art. 72 bis c.p.a. (ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione):

*<<ricorso fissato ex art 72 bis cpa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione, che potrà essere rappresentata dal ricorrente anche con nota depositata telematicamente senza necessità di presenza fisica, con l'avvertenza (ex art 73 c. 3 cpa) che la mancata manifestazione espressa di interesse potrà essere valutata ai fini di eventuale improcedibilità del ricorso ex artt. 35 c. 1 e 84 c. 4, cpa. In caso di manifestazione espressa di interesse, sarà fissata U.P.>>.*

La verifica circa la permanenza o meno dell'interesse alla decisione del ricorso, in mancanza di dichiarazione espressa al riguardo da parte del ricorrente, dovrà essere condotta dal Collegio, a seguito delle statuizioni contenute nella decisione dell'Adunanza Plenaria n. 10/2025, con la massima accuratezza, al fine di evitare che l'eventuale declaratoria di improcedibilità possa essere ritenuta in appello *palesamente* erronea, con conseguente rimessione della causa al primo giudice.

Nel corso del 2025, le quattro Sezioni di questo Tribunale, in varia misura, hanno fatto largo uso delle udienze "filtro", realizzando un rilevante risultato finale in termini di definizione dei ricorsi pendenti (come riportato alla lettera "M" del paragrafo che precede).

**5.4.** *La decisione dei ricorsi sin dalla fase cautelare con sentenza in forma semplificata* costituisce una delle principali modalità di attuazione del programma di gestione del contenzioso. Laddove i carichi di lavoro esigibili lo consentano, occorre definire i giudizi, per quanto possibile, sin dalla sede cautelare, con sentenza "breve" (che rappresenta ormai, nella nuova configurazione del codice, rispetto a quella della legge n. 205/2000, il modo tendenzialmente *ordinario* di definizione del ricorso con istanza di sospensiva).

**5.4.** Nella stessa ottica *di riservare alle udienze (pubbliche o camerali) i soli contenziosi effettivi*, ove si ritenga, in sede cautelare, di adottare un'ordinanza "propulsiva" e quindi di disporre **riesame**, è assolutamente preferibile fissare per il prosieguo **una nuova camera di consiglio** (e non un'udienza pubblica), perché ciò consentirà, nell'ipotesi in cui il riesame dovesse concludersi con l'emanazione di un provvedimento favorevole per la parte ricorrente, di decidere la causa direttamente in sede cautelare con sentenza breve di cessazione della materia del contendere (o di improcedibilità, in ipotesi di nuovo provvedimento non soddisfacente, ove non impugnato con motivi aggiunti), senza avere *impegnato* inutilmente una udienza di merito, da riservare ad altre cause.

**5.5.** Sempre nell'ottica di definire il maggior numero di ricorsi (e di non lasciare inutilmente pendenti **giudizi sospesi o interrotti**, per i quali sia venuta meno la causa della sospensione o della interruzione, senza che alcuna delle parti interessate abbia provveduto alla prosecuzione o riassunzione del giudizio a mente dell'art. 80 c.p.a.), appare altresì opportuno dare esecuzione alla previsione di cui all'art. 80, comma 3 *bis*, c.p.a., adottando i relativi decreti presidenziali istruttori.

**5.6.** Altra specifica modalità di attuazione del programma deve essere individuata nella attività di disamina dei ricorsi iscritti a ruolo (con la determinante collaborazione delle segreterie di sezione e dei funzionari dell'ufficio del processo), al fine della loro fissazione secondo i criteri di priorità dettati dall'art. 8 disp. att. c.p.a. e dalle Linee Guida del Presidente del Consiglio di Stato dell'8/2/2022. Tale attività di indagine consente di utilizzare in maniera più proficua l'esiguo spazio disponibile nei ruoli d'udienza pubblica, attività che sempre andrebbe svolta, ma che appare di vitale importanza in una condizione di carenza di magistrati quale quella che caratterizza il Tar Veneto.

Per quanto riguarda l'attività decisoria collegiale, particolare cura deve essere apprestata dalle segreterie nella formazione dei ruoli ai fini della individuazione e trattazione di ricorsi connessi e/o collegati, così come di ricorsi analoghi suscettibili di definizione uniforme (ricorsi seriali o monotematici). Anche in relazione a tali profili, l'attività delle segreterie deve essere supportata dalla partecipazione dei funzionari dell'ufficio del processo.

**5.7.** Laddove sia stata disposta verifica, **la Segreteria della Sezione dovrà avere cura che le ordinanze di nomina dei verificatori siano andate a buon fine**, cioè che siano pervenute all'organismo pubblico onerato della verifica, che il verificatore sia stato nominato e che abbia dato inizio alle operazioni di verifica: tutto ciò, al fine di evitare che l'ordinanza possa non trovare immediato riscontro nell'organismo pubblico e che la verifica non venga espletata (o venga espletata con notevole ritardo), **e quindi evitare che, in tal caso, l'udienza pubblica debba essere rinviata.**

Laddove il verificatore non sia in grado di rispettare i termini imposti dal Collegio per il deposito della verifica e presenti richiesta di **proroga termini**, occorre fissare immediatamente la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale di tale istanza. Nel caso degli appalti questa attività deve essere svolta con un'attenzione particolare, al fine di **evitare che l'U.P. già fissata debba essere rinviata.** Laddove i tempi siano ristretti e quindi l'U.P. già fissata non possa essere mantenuta, in tali casi, il Collegio dovrebbe, già con l'ordinanza resa all'esito della camera di consiglio fissata sulla richiesta di proroga termini del verificatore, **fissare una nuova U.P. in sostituzione di quella già fissata** con l'ordinanza di verifica ed ormai non più utilizzabile (così liberando una casella di un ricorso, da poter eventualmente riempire con altro ricorso pronto per la decisione).

**5.8.** Sempre al fine di evitare l'intasamento dei ruoli di merito, potranno essere prese preferibilmente in considerazione le istanze di prelievo nelle quali **gli Avvocati attestino formalmente ed in maniera specifica la permanenza assoluta dell'interesse alla decisione** del ricorso e, nello stesso tempo, che la **causa sia matura per la decisione** (in quanto non sussistono esigenze di carattere istruttorio o di integrazione del contraddittorio).

**5.9.** Alla luce della normativa sui carichi di lavoro dei magistrati amministrativi (di cui all'art. 3 della delibera C.P.G.A. del 18 gennaio 2013), il numero dei ricorsi che possono essere trattati e decisi alle udienze di merito *ordinarie* del 2025 dai magistrati relatori attualmente in servizio presso questo Tribunale prevedibilmente non dovrebbe essere superiore a n. **1.100** ricorsi circa.

A questo dato, va comunque aggiunto il numero delle *sentenze in forma semplificata* e delle *sentenze rese nei riti speciali in materia di silenzio, di accesso e di esecuzione del giudicato*.

Facendo riferimento al dato statistico del 2025, il numero complessivo di sentenze esigibili in base ai criteri sui carichi di lavoro non potrà assolutamente far fronte allo straordinario numero di ricorsi in entrata per anno (circa 2.600).

Appare evidente, pertanto, ai fini della migliore realizzazione dei dichiarati obiettivi di smaltimento dell'arretrato, che occorre, in aggiunta alle misure già indicate nei punti precedenti, anche valorizzare e utilizzare al massimo il programma delle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato.

Si tratta di uno strumento di assoluta utilità ai fini della gestione complessiva del contenzioso, sia perché consente un notevole ridimensionamento del carico complessivo pendente, sia perché libera spazi per la trattazione nelle udienze pubbliche ordinarie dei ricorsi più recenti.

Ed infatti, nelle n. **4 udienze straordinarie** tenutesi nell'anno 2025 sono state adottate n. **253 sentenze** definitive di giudizi di epoca risalente.

Alla data attuale, per questo Tribunale è stato approvato il programma di smaltimento dell'arretrato relativamente all'anno 2026, con la previsione di n. **3 udienze straordinarie (23 giugno, 3 novembre e 1° dicembre)** e la trattazione di **circa 200 ricorsi** ultra-triennali. La prosecuzione del programma di smaltimento dell'arretrato per la sede di Venezia consentirà di raggiungere traguardi maggiormente significativi, ovvero l'**azzeramento totale** di tutti i ricorsi P.N.R.R. e l'avvicinamento all'obiettivo tendenziale di **contenimento dell'arretrato totale ai soli ricorsi infra-triennali.**

**5.10.** Le udienze delle quattro Sezioni interne vengono ordinariamente calendarizzate di mercoledì (la Prima e la Terza Sezione) e giovedì (la Seconda e la Quarta Sezione), evitando sovrapposizioni, e si svolgono, di norma, secondo le modalità operative indicate nel nuovo Protocollo d'Intesa sottoscritto il 21/22 dicembre 2022 dal Presidente del Consiglio di Stato, dall'Avvocato Generale dello Stato e dai Presidenti delle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti (in particolare, con eliminazione della chiamata preliminare e con individuazione di **fasce orarie** congrue in relazione al numero ed alla tipologia dei ricorsi da chiamare).

\*\*\*

Ringrazio per l'attenzione e porgo deferenti saluti.

**Venezia**, 3 febbraio 2026

**Leonardo Pasanisi**